



Dipendenti dei magazzini di frutta dell'Alto Adige

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori con la qualifica di operaio							
01/08/2000	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
Per i lavoratori con la qualifica di impiegato							
01/08/2000	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per i lavoratori con la qualifica di operaio							
01/01/2007	31/05/2008	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
Per i lavoratori con la qualifica di impiegato o dirigente							
01/01/2007	31/05/2008	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per i lavoratori con la qualifica di operaio							
01/06/2008	15/04/2012	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
Per i lavoratori con la qualifica di impiegato o dirigente							
01/06/2008	15/04/2012	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per i lavoratori con la qualifica di operaio							
16/04/2012	10/08/2016	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
Per i lavoratori con la qualifica di impiegato o dirigente							
16/04/2012	10/08/2016	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per i lavoratori con la qualifica di operaio							
12/08/2016	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
Per i lavoratori con la qualifica di impiegato o dirigente							
12/08/2016	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/08/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Statuto LABORFONDS

Lavoratori che destinano una quota di TFR pari al 2%				
16/02/2004	ad oggi	1,5%, 2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 16/02/2004
Lavoratori che destinano una quota di TFR pari al 3,45%				
16/02/2004	ad oggi	1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 16/02/2004
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
16/02/2004	ad oggi	1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8%, 8,5%, 9%, 9,5% 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 16/02/2004

Destinatari

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Dal 01/08/2000 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che hanno superato il periodo di prova ed i lavoratori stagionali che si trovino in un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi, ovvero abbiano già lavorato per 2 o più stagioni.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98. Per i collaboratori che non sono iscritti all'ENPAIA il trattamento di fine rapporto è regolato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297 e dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
 - Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
- I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE

Indice:

16/04/2012 CCPL
18/06/2008 CCPL
16/02/2004 CCPL
28/08/2000 CCPL
28/01/2000 CCPL
25/05/1999 CCPL
11/02/1998 CCPL

16/04/2012

PARTE I – OPERAI

Art. 40 - Previdenza complementare

Ai collaboratori viene offerta la possibilità di aderire al Fondo complementare regionale nel quadro delle norme statutarie del fondo stesso. In questo caso, per tutti i lavoratori non in prova vengono versati nel Fondo complementare regionale 1,7 punti percentuali della base imponibile per il calcolo del trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro, 1 punto percentuale a carico del collaboratore e la quota del trattamento di fine rapporto prevista ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 nel testo in vigore.

Ai collaboratori viene offerta la possibilità di effettuare volontariamente versamenti nel fondo pensione e di elevare la propria quota percentuale nel limite di deducibilità ai fini fiscali. L'innalzamento della quota dovrà avvenire rispettivamente nella misura minima di 0,50 punti percentuali (da 0,5; 1; 1,5, ecc.).

Per tutti i collaboratori il cui diritto al trattamento di fine rapporto non sia da trasferire per intero al fondo pensione complementare, il 50% sarà versato nell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

In questo caso tutte le formalità di adesione, di riscossione e di pagamento, nonché il relativo rilevamento dei dati si svolgeranno secondo lo statuto e il regolamento interno del fondo pensione complementare regionale, ovvero secondo la convenzione negoziata e sottoscritta dal datore di lavoro con il centro di servizi regionale.

Per i lavoratori stagionali si concorda separatamente che la regolamentazione sopra indicata vale solo per le persone che si trovino da almeno sei mesi nel rapporto di lavoro o che abbiano già prestato servizio per 2 o più cicli stagionale nel settore delle cooperative di frutta; i relativi contributi andranno versati a partire dal mese successivo al raggiungimento dell'anzianità di servizio. Per quanto riguarda le quote di contribuzione da calcolare sul trattamento di fine rapporto, le parti contraenti concordano che a tale proposito venga applicata la quota definita all'art. 24 lettera b) del C.C.P.L. Il relativo elemento stagionale è quindi ridotto nella misura della quota da versare nel fondo pensione complementare.

Qualora dal calcolo dell'elemento stagionale dovessero risultare necessità di una diversa gestione operativa, le parti contraenti provvederanno ad avviare la rispettiva consultazione. Le stesse parti contraenti terranno conto della suddetta regolamentazione nel prossimo rinnovo economico del contratto collettivo.

Nel quadro delle norme del decreto legislativo n. 252/2005 ss. in materia di trasferimento delle quote di trattamento di fine rapporto maturande in futuro si stabilisce che per i braccianti /lavoratori stagionali agricoli che dovessero decidere di mantenere nell'azienda le quote del trattamento di fine rapporto maturanti, e che abbiano preso questa decisione con il modulo TFR 1 o TFR2, di seguito questa comunicazione non debba essere ripetuta, a meno che la loro decisioni relativa al trattamento di fine rapporto non dovesse essere cambiata. L'eventuale cambiamento della decisione dovrà essere comunicato al datore di lavoro per iscritto.

Art. 40 - Zusatzvorsorge

Den Mitarbeitern wird die Möglichkeit geboten, dem regionalen Zusatzrentenfonds im Rahmen dessen satzungsmäßiger Bestimmungen beizutreten. Dabei wird für alle sich nicht in Probezeit befindlichen Arbeiter/innen 1,7 Prozentpunkt der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Abfertigung zu Lasten des Arbeitgebers, 1 Prozentpunkt zu Lasten des

Mitarbeiters und den laut der Gesetzesverordnung Nr. 124 vom 21. April 1993 in geltender Fassung vorgesehene Anteil der Abfertigung an den regionalen Zusatzrentenfonds überwiesen.

Den Mitarbeitern wird die Möglichkeit geboten, freiwillig in den Rentenfonds einzuzahlen und ihren Prozentanteil innerhalb der steuerlich abzugsfähigen Grenze anzuheben. Die Anhebung hat um jeweils mindestens 0,50

Prozentpunkte (ab 0,5; 1; 1,5 usw.) zu erfolgen.

Für alle Mitarbeiter, deren Abfertigungsanspruch nicht zur Gänze an den Rentenzusatzfonds zu überweisen ist, werden 50% der Abfertigungsrückstellung eingezahlt. Dabei werden sämtliche Beitritts-, Einhebungs- und Zahlungsformalitäten sowie die entsprechende Datenerhebung laut den Satzungen und der Geschäftsordnung des regionalen Rentenzusatzfonds bzw. nach der von der Arbeitgeberseite ausgehandelten und unterzeichneten Konvention mit dem regionalen Dienstleistungszentrum erfolgen.

Hinsichtlich der Saisonarbeiter wird gesondert vereinbart, dass die oben genannte Regelung nur für all jene Personen gilt, die mindestens 6 Monate im Arbeitsverhältnis stehen bzw. bereits 2 oder mehrere Saisons im Sektor der Obstgenossenschaften abgeleistet haben, wobei die Beiträge ab dem darauf folgenden Monat nach Erreichen des Dienstalters zu entrichten sind. Hinsichtlich der auf die Abfertigung zu berechnenden Beitragsanteile, einigen sich die Vertragspartner, dass diesbezüglich der im Art. 24 Buchstabe b) P.A.K.V. definierte Anteil herangezogen wird. Das entsprechende Saisonselement wird demnach um den an den Rentenzusatzfonds entrichteten Anteil gekürzt.

Sollten sich aus der Berechnung des Saisonselementes Notwendigkeiten einer geänderten operativen Handhabung ergeben, werden die Vertragspartner die entsprechende Konsultation aufnehmen. Die Vertragspartner werden der oben genannten Regelung bei der nächsten wirtschaftlichen Erneuerung des Kollektivvertrages Rechnung tragen.

Im Zusammenhang mit den Bestimmungen der Gesetzesverordnung Nr. 252/2005 und ff über die Übertragung der künftig anreisenden Abfertigungsanteile wird festgelegt, dass für jene landwirtschaftlichen Tagelöhner/Saisonarbeiter, die sich im Sinne der genannten gesetzlichen Bestimmungen dafür entscheiden, die anreisenden Abfertigungsanteile im Betrieb zu belassen und diese Entscheidung mit dem Vordruck TFR 1 bzw. TFR2 vorgenommen haben, in der Folge diese Mitteilung nicht wiederholt werden muss, insofern sich ihre Entscheidung über die Abfertigung nicht ändert. Im Falle der Entscheidungsänderung ist dies dem Arbeitgeber schriftlich mitzuteilen.

PARTE III – IMPIEGATI

Art. 40 - Previdenza volontaria

In particolare in adempimento dell'impegno assunto con contratto collettivo intercompartimentale dalle parti contraenti il 19 gennaio 1998 e della dichiarazione di volontà in esso contenuta si pattuisce che, con effetto dall'agosto 2000, e purché da parte del Fondo complementare regionale siano creati di presupposti giuridici, statutari e contrattuali, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge per tutti i lavoratori non in prova e con contratto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso Fondo complementare regionale sia versato 1 punto percentuale a carico del rispettivo impiegato, 1,7 per cento a carico del datore di lavoro e la quota del trattamento di fine rapporto prevista ai sensi del decreto legislativo 124/93 nel testo in vigore. Tale quote ammonta, come concordato convenzionalmente e ai fini delle norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 248 del 27 luglio 1998, al 2 per cento della base imponibile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per i collaboratori in qualche sede occupati già prima del 28 aprile 1993, e al 100 per cento del trattamento di fine rapporto per tutti coloro che hanno assunto una prima occupazione dopo tale data.

Ai collaboratori viene offerta la possibilità di effettuare volontariamente versamenti nel fondo pensione e di elevare la propria quota percentuale nel limite di deducibilità ai fini fiscali. L'innalzamento della quota dovrà avvenire rispettivamente nella misura minima di 0,50 punti percentuali (da 0,5; 1; 1,5, ecc).

In questo caso tutte le formalità di adesione, di riscossione e di pagamento, nonché il relativo rilevamento dei dati si svolgeranno secondo lo statuto e il regolamento interno del fondo pensione complementare regionale, ovvero secondo la convenzione negoziata e sottoscritta dal datore di lavoro con il centro di servizi regionale.

Art. 40 - Freiwillige Vorsorge

Insbesondere in Erfüllung der am 19. Jänner 1998 eingegangenen bereichsübergreifenden kollektivvertraglichen Verpflichtung der Vertragspartner und der darin enthaltenen Willenserklärung wird vereinbart, dass mit Wirksamkeit August 2000, sofern seitens des regionalen Rentenzusatzfonds die rechtlichen, satzungsmäßigen und vertraglichen Voraussetzungen geschaffen sind, innerhalb der gesetzlich festgelegten Höchstgrenzen, für alle nicht in Probezeit befindlichen und mit unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigten Angestellten innerhalb der von 1 Prozentpunkt zu Lasten des Angestellten, 1,7 Prozent zu Lasten des Arbeitgebers und den laut Gesetzesverordnung 124/93 in ihrer geltenden Fassung vorgesehenen Anteil der Abfertigung an den regionalen Rentenzusatzfonds zu überweisen.

Dieser beträgt, in konventionaler Weise und zum Zwecke der Bestimmungen laut Art. 4 der Gesetzesverordnung Nr. 248 vom 27. Juli 1998 vereinbart, 2 Prozent der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Abfertigung für die bereits vor dem 28. April 1993 irgendwo beschäftigten Mitarbeiter und 100 Prozent der Abfertigung für alle Erstbeschäftigten nach diesem Datum.

Den Mitarbeitern wird die Möglichkeit geboten, freiwillig in den Rentenfonds einzuzahlen und ihren Prozentanteil innerhalb der steuerlich abzugsfähigen Grenze anzuheben. Die Anhebung hat um jeweils mindestens 0,50 Prozentpunkte (ab 0,5; 1; 1,5 usw.) zu erfolgen.

Dabei werden sämtliche Beitritts-, Einhebungs- und Zahlungsformalitäten sowie die entsprechende Datenerhebung laut den Satzungen und der Geschäftsordnung des regionalen Rentenzusatzfonds bzw. nach

der von der Arbeitgebersseite ausgehandelten und unterzeichneten Konvention mit dem regionalen Dienstleistungszentrum erfolgen .

18/06/2008

TITOLO I – OPERAI

Capitolo 3 – Parte conclusiva

L'art. 39 viene sostituito come segue :

Art. 39 – Previdenza complementare

Ai dipendenti viene offerta la possibilità di aderire al fondo pensione regionale in conformità a quanto stabilito dallo Statuto. Ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova viene versata al fondo pensione regionale una quota pari all'1% della retribuzione utile al calcolo del TFR a carico del datore di lavoro , una quota pari all'1,5% a carico del dipendente stesso ed una quota di TFR secondo quanto previsto dal decreto legislativo 124 del 21 aprile 1993 attualmente in vigore.

Ai lavoratori viene offerta la possibilità di aumentare volontariamente la quota a proprio carico versata al fondo pensione, entro i limiti di deducibilità fiscale . L'aumento avviene con percentuali almeno pari allo 0,5%, di volta in volta (da 0,5; 1; 1,5; ecc.).

Per tutti i dipendenti per i quali non è prevista l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione, viene versata una quota del 50% dello stesso TFR.

Tutte le formalità di adesione, prelievo e pagamento, nonché la relativa rilevazione dei dati avranno luogo secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento del fondo pensione regionale , ovvero secondo la convenzione concordata e sottoscritta da parte del datore di lavoro con il service amministrativo regionale .

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali viene pattuito nello specifico che la regolamentazione di cui sopra trovi applicazione solo per le persone che abbiano un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi, ovvero che abbiano già lavorato per 2 o più stagioni nel settore delle cooperative frutticole ; i relativi contributi vanno versati a partire dal mese successivo al raggiungimento dell'anzianità di servizio . Per quanto concerne le quote di contribuzione da calcolare sul trattamento di fine rapporto , le parti contraenti convengono che , a tale riguardo, venga considerata la quota definita all'art. 24, lettera b) del contratto provinciale di lavoro . Il relativo elemento stagionale viene quindi decurtato nella misura corrispondente alla quota versata al fondo pensione .

Qualora dal calcolo dell'elemento stagionale dovesse verificarsi la necessità di una gestione operativa diversa , le parti contraenti avvieranno le relative consultazioni . Le stesse parti contraenti terranno conto della suddetta regolamentazione in sede di rinnovo economico del contratto collettivo .

In riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n . 252/2005 e seguenti relative alla destinazione del TFR maturando, si stabilisce che i lavoratori a giornata e stagionali del settore agricolo , che abbiano deciso ai sensi della normativa citata di mantenere il proprio TFR maturando in azienda tramite la compilazione del modulo ministeriale TFR1 o TFR2, non devono ripetere la stessa comunicazione sulla destinazione del TFR , qualora la loro scelta dovesse rimanere immutata . Dovesse invece cambiare la decisione relativa alla destinazione del TFR, dovrà essere data apposita comunicazione scritta al proprio datore di lavoro .

TITOLO III – IMPIEGATI

Capitolo 3 – Parte conclusiva

L'art. 40 viene sostituito come segue :

Art. 40 – Previdenza volontaria

In particolare in attuazione dell'impegno contrattuale intercompartimentale preso dalle parti contraenti in data 19 gennaio 1998 e della dichiarazione di intenti in esso contenuta , si pattuisce che a decorrere da agosto 2000, qualora da parte del fondo pensione regionale vi siano i presupposti giuridici , statutari e contrattuali, vengano versati al fondo pensione regionale entro i limiti massimi stabiliti dalla legge per tutti gli impiegati che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato una quota a carico del lavoratore pari all'1%, una quota a carico del datore di lavoro pari all'1,5% e una quota di TFR nella misura prevista dal decreto legislativo 124/1993 attualmente in vigore. Quest'ultima convenzionalmente ed ai fini delle disposizioni dell'art. 4 del decreto legge n. 248 del 27 luglio 1998 è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993 e pari al 100% del TFR stesso per

tutti i lavoratori con prima occupazione successiva a questa data .

Ai dipendenti viene offerta la possibilità di versare volontariamente al fondo pensione una contribuzione a loro carico più elevata, entro i limiti di deducibilità fiscale . L'aumento avviene con percentuali almeno pari allo 0,5%, di volta in volta (da 0,5; 1; 1,5; ecc.).

Tutte le formalità di adesione , prelievo e pagamento, nonché la relativa rilevazione dei dati avranno luogo secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento del fondo pensione regionale , ovvero secondo la convenzione concordata e sottoscritta da parte del datore di lavoro con il service amministrativo regionale .

16/02/2004

TITOLO I - OPERAI

Art. 39 - Previdenza complementare

Ai dipendenti viene offerta la possibilità di aderire al Fondo pensione regionale nell'ambito Inoltre viene versata, ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova , una quota pari all' 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR a carico del datore di lavoro , una quota pari all' 1% a carico del dipendente stesso e una quota di TFR, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 124/1993 attualmente in vigore.

Ai dipendenti viene offerta la possibilità di aumentare volontariamente la quota a loro carico , entro i limiti fiscali. L'aumento avviene con percentuali almeno pari allo 0,5%, di volta in volta.

Inoltre tutte le formalità di adesione, riscossione e pagamento, nonché il relativo rilevamento dei dati si svolgeranno ai sensi dello statuto e del regolamento interno del Fondo pensione complementare regionale , ovvero secondo la convenzione negoziata e stipulata dalla parte datoriale con il Centro servizi regionale .

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali viene pattuito che la regolamentazione di cui sopra trova applicazione solo per le persone che si trovino in un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi, ovvero abbiano già lavorato per 2 o più stagioni nel settore delle cooperative frutticole ; i relativi contributi vanno versati a partire dal mese successivo al raggiungimento dell'anzianità di servizio . Per quanto concerne le quote di contribuzione da calcolare sul trattamento di fine rapporto , le parti contraenti convengono che , a tale riguardo, venga considerata la quota definita dall'art. 16 del Contratto integrativo provinciale del lavoro . Il relativo elemento stagionale viene quindi decurtato nella misura corrispondente alla quota versata al Fondo pensione complementare .

Qualora dal calcolo dell'elemento stagionale dovesse risultare la necessità di un'applicazione operativa diversa , le parti contraenti avvieranno le relative consultazioni . Le stesse parti contraenti terranno conto della suddetta regolamentazione nel successivo rinnovo economico del contratto collettivo di lavoro .

TITOLO III - IMPIEGATI

Art. 35 – Trattamento di fine rapporto

Il TFR degli impiegati agricoli è regolato dalla Legge n. 1655 del 29 novembre 1962 e dall'ENPAIA. (...) Per i collaboratori, che non sono iscritti all'ENPAIA, il trattamento di fine rapporto è regolato dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982 e dal Decreto legislativo n. 124/1993.

Art. 40 – Previdenza volontaria

In attuazione dell'impegno previsto dall'Accordo collettivo del 19/01/1998 le parti e pattuiscono che a decorrere dall'agosto 2000, qualora da parte del Fondo pensione regionale vi siano i presupposti giuridici , statutari e contrattuali, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge , saranno versate a tutti gli impiegati che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato una quota a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione utile al calcolo del TFR, una quota pari all'1% da carico dell'impiegato stesso, e una quota di TFR come previsto dal D.Lgs. 124/1993. Convenzionalmente con le disposizioni dell'art. 4 del Decreto legge n. 248 del 27 luglio 1998 la quota di TFR è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, e pari al 100% del TFR stesso per i restanti lavoratori.

Ai dipendenti viene offerta la possibilità di versare volontariamente una contribuzione a loro carico più elevata , entro i limiti di deducibilità fiscale . L'aumento avviene con percentuali almeno pari allo 0,5%, di volta in volta. Inoltre tutte le formalità di adesione, riscossione e pagamento, nonché il relativo rilevamento dei dati si svolgeranno ai sensi dello statuto e del regolamento interno del Fondo pensione complementare regionale , ovvero secondo la convenzione negoziata e stipulata dalla parte datoriale con il Centro servizi regionale .

28/01/2000

Art. 37 – Previdenza volontaria (IMPIEGATI)

In accordo con gli impegni contrattuali assunti dalle parti il 19 gennaio 1998, si concorda che a decorrere da agosto 2000, qualora vi fossero i presupposti giuridici, statutari e contrattuali da parte del Fondo, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, per tutti gli impiegati non in prova e con contratto a tempo indeterminato viene versata al Fondo regionale una percentuale a carico del lavoratore e del datore di lavoro pari all' 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR e una quota del TFR stesso ai sensi del Decreto legislativo 124/1993. Detta quota, stabilita convenzionalmente ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. 248/1998 ammonta al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993, per i restanti lavoratori la quota è pari al 100% del TFR.

Tutte le formalità di adesione, riscossione e pagamento, nonché il relativo rilevamento dei dati si svolgeranno ai sensi dello statuto e del regolamento interno del Fondo pensione complementare regionale, ovvero secondo la convenzione negoziata e stipulata dalla parte datoriale con il Centro servizi regionale.

Art. 37 – Previdenza complementare (OPERAI)

Con riferimento alla dichiarazione di volontà dell'art. 29 del CCPL le parti convengono, con decorrenza 01.01.1999, qualora vi fossero i presupposti giuridici, statutari e contrattuali da parte del Fondo pensione regionale, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, per tutti gli operai non in prova viene versata al Fondo una quota pari all' 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

Per tutti i lavoratori, il cui TFR non è destinato totalmente al Fondo pensione, la quota di TFR è pari al 50%.

Tutte le formalità di adesione, riscossione e pagamento, nonché il relativo rilevamento dei dati si svolgeranno ai sensi dello statuto e del regolamento interno del Fondo pensione complementare regionale, ovvero secondo la convenzione negoziata e stipulata dalla parte datoriale con il Centro servizi regionale.

Riguardo ai lavoratori stagionali viene stabilito che le precedenti norme trovano applicazione solo per tutte quelle persone il cui contratto è di durata minima di 6 mesi o che abbiano prestato servizio già per due o più stagioni.

Detti contributi vengono versati a decorrere dal mese successivo alla maturazione dei requisiti sopra esposti. Le parti si impegnano a versare le quote di TFR previste dall'art. 16 del CCPL. L'elemento stagionale viene decurtato conseguentemente della quota destinata al Fondo pensione.

28/08/2000

Visti gli accordi collettivi del 24/09/1998 e del 28/01/2000 riguardanti l'iscrizione degli operai e degli impiegati al fondo regionale pensione complementare Laborfonds, in considerazione delle clausole in essi contenenti, le parti contraenti concordano:

che per tutti i collaboratori per i quali viene applicato l'accordo collettivo provinciale per i lavoratori dei magazzini di frutta dell'Alto Adige il contributo a Laborfonds a carico del datore di lavoro e del lavoratore così come la quota di TFR prevista dal contratto e dalle norme di legge vengono calcolati e versati al Fondo ai sensi delle disposizioni del Fondo stesse con decorrenza agosto 2000. Con la prima trattenuta viene versata anche la quota di iscrizione.

25/05/1999

Accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i lavoratori dei magazzini di frutta dell'Alto Adige

Tra

- la Federazione Cooperative Raiffeisen;
- il consorzio VOG
- l'associazione cooperative ortofrutticole della Val Venosta VIP
- la Fruttunion Alto Adige;
- la cooperativa ESO;

ed i

Sindacati di categoria dei lavoratori dei magazzini di frutta dell'Alto Adige : ASGB; AGB/CGIL; SGB/CISL; SGK/UIIL

In data 25.02.1999, presso la sede della Federazione Cooperative Raiffeisen , viene stipulato il seguente accordo sindacale sulle norme di contratto collettivi concernenti il lavoro part -time, l'elemento stagionale e l'accantonamento per trattamento di fine rapporto :

Art. 3

(ad integrazione dell'accordo dell' 11.02.1998, punto 2)

"Tutti i lavoratori per i quali non previsto il versamento dell'intera quota del trattamento di fine rapporto al Fondo pensione complementare, verseranno il 50% del TFR".

11/02/1998

Accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i lavoratori dei magazzini di frutta dell'Alto Adige

Tra

- la Federazione Cooperative Raiffeisen;
- il consorzio VOG
- la cooperativa ESO;
- la Fruttunion Alto Adige;
- l'associazione cooperative ortofrutticole della Val Venosta VIP

ed i

Sindacati di categoria dei lavoratori dei magazzini di frutta dell'Alto Adige : ASGB; AGB/CGIL; SGB/CISL; SGK/UIIL

Nella giornata di mercoledì 11.02.1998, presso la sede della Federazione Cooperative Raiffeisen viene stipulato il seguente accordo sindacale :

1. Con le scadenze indicate nel prospetto allegato , le retribuzioni stabilite nel contratto collettivo di lavoro vengono aumentate nella misura esposta .

2. Con riferimento alla dichiarazione di volontà dei cui all'art . 29, ultimo comma, del Contratto integrativo provinciale del lavoro, le parti contraenti convengono che , a partire dal 1° gennaio 1999, per tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova le contribuzioni al Fondo pensione complementare regionale siano così ripartite: 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR a carico del datore di lavoro , 1% a carico del lavoratore e la quota del TFR prevista dal decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 con le successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il limite massimo di versamento stabilito per legge .

Costituisce condizione necessaria l'esistenza dei presupposti giuridici , statutari e contrattuali (da parte del Fondo pensione complementare regionale) per l'adesione al Fondo .

Tutte le formalità di adesione , riscossione e pagamento , nonché il relativo rilevamento dei dati si svolgeranno ai sensi dello statuto e del regolamento interno del Fondo pensione complementare regionale , ovvero secondo la convenzione negoziata e stipulata dalla parte datoriale con il Centro servizi regionale .

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali viene pattuito che la regolamentazione di cui sopra trova applicazione solo per le persone che si trovino in un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi, ovvero abbiano già lavorato per 2 o più stagioni; i relativi contributi vanno versati a partire dal mese successivo al raggiungimento dell'anzianità di servizio. Per quanto concerne le quote di contribuzione da calcolare sul trattamento di fine rapporto , le parti contraenti convengono che , a tale riguardo, venga considerata la quota definita dall'art . 16 del Contratto integrativo provinciale del lavoro. Il relativo elemento stagionale viene quindi decurtato nella misura corrispondente alla quota versata al Fondo pensione complementare .

Qualora dal calcolo dell'elemento stagionale dovesse risultare la necessità di un'applicazione operativa diversa , le parti contraenti avvieranno le relative consultazioni . Le stesse parti contraenti terranno conto della suddetta regolamentazione nel successivo rinnovo economico del contratto collettivo di lavoro

3. La presenza ai lavoratori stagionali nella riassunzione , come stabilita dall'art. 3, penultimo comma, viene estesa al periodo residuo del Contratto integrativo provinciale del lavoro .
